

STATUTO

CRESCIAMO INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA MONTE BIANCO
SN

Numero REA: BR - 55559

Codice fiscale: 00729390740

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	CRESCIAMO INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - SCOPO	
	Art. 1	
	E' costituita con sede in Mesagne (BR) alla Via Monte Bianco s.n., ai sensi della L.8	
	Novembre 1991, n.381, la società cooperativa sociale denominata "Cresciamo	
	Insieme - Cooperativa Sociale Onlus" , di seguito indicata come "la cooperativa".	
	La cooperativa potrà istituire, ai sensi di Legge, sedi secondarie, succursali, agenzie	
	e rappresentanze anche altrove, purchè nel territorio della Comunità Europea.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per	
	quello che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci e dagli	
	atti sociali.	
	Art. 2	
	La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata o sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della	
	scadenza del termine.	
	Art. 3	
	In attuazione dell'articolo 1 della Legge 8.11.91 n. 381, la Cooperativa ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed	
	educativi e di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di	
	persone socialmente svantaggiate.	
	Scopi ed attività prevalenti della Cooperativa sono quelli di cui all'articolo 1, comma 1,	
	lettera A della Legge 8.11.91 n. 381 relative alla gestione di attività e servizi socio	

	sanitari, assistenziali ed educativi. La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci lavoratori	
	prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali possibili.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile	
	2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di	
	rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti	
	interni.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia	
	i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo Unitario Italiano.	
	Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	Art. 4	
	La Cooperativa, in relazione ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto	
	prevalente ai sensi dell'art.1 lettera a, della legge 8 Novembre 1991 n.381: la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi, da realizzare attivando azioni dirette di	
	educazione, formazione e sviluppo delle potenzialità personali e culturali dei minori di	
	età compresa tra 0 e 18 anni, agevolando la crescita di personalità armoniche nel	
	pieno rispetto delle caratteristiche, dei tempi e delle modalità personali di ognuno,	
	realizzando una gestione dei servizi erogati in forma associativa, ispirandosi ai principi	
	della mutualità senza fini di lucro, perseguendo costantemente la realizzazione e la	

	soddisfazione dei soci e dei lavoratori e operando in maniera integrata rispetto al	
	territorio di appartenenza.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella	
	sopra elencata, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque sia direttamente	
	o indirettamente attinenti ai medesimi, tra cui per sola indicazione esemplificativa:	
	- Operare nel campo dello sviluppo psico-evolutivo generale del bambino da zero a sei	
	anni di età attraverso la progettazione e gestione dei servizi socio-educativi ed affini, in	
	forma privata e per conto di enti pubblici di:	
	1. asilo nido con annesso servizio mensa;	
	2. ludoteca e spazi gioco;	
	3. scuola materna con annesso servizio mensa;	
	4. servizi socio ricreativi ed educativi extrascolastici;	
	- Realizzare attività socio-educative nel campo della prevenzione del disagio minorile	
	0-18 anni, mediante servizi e strutture di accoglienza diurne e residenziale quali:	
	1. comunità familiari;	
	2. centri socio-educativi;	
	3. centri aperti polivalenti;	
	4. servizi educativi territoriali domiciliari;	
	- Progettare e realizzare attività in supporto all'educazione familiare attraverso percorsi	
	di sostegno alla genitorialità, gestione Centri famiglia, percorsi di psicoprofilassi al	
	parto, seminari di conversazione e approfondimento su tematiche relative alla	
	genitorialità supportati da esperti del settore;	
	- Promuovere e realizzare in forma di gestione diretta servizi socio-assistenziali e	
	strutture di accoglienza per anziani e disabili, finalizzati all'assistenza e all'inserimento	

	sociale, attraverso il ricorso a personale professionalmente adeguato secondo la	
	normativa vigente;	
	- stimolare e promuovere la progettazione e gestione, in forma individuale e	
	associata, di attività di ricerca sociale, sperimentazione di servizi alla persona anche	
	mediante l'accesso a finanziamenti di tipo comunitario, nazionale, regionale e locale.	
	A tal fine la società potrà istituire, organizzare e gestire anche per conto di enti	
	pubblici:	
	- Attività di animazione scolastica su committenza di istituti, distretti scolastici ed enti	
	locali;	
	- Pratica turismo didattico e sociale organizzando viaggi, campi scuola, soggiorni	
	climatici per minori, giovani, inabili ed anziani;	
	- Attività culturali e di promozione sociale rivolta alla cittadinanza.	
	Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere istituite, nei comuni	
	diversi da quello della sede sociale, sezioni sociali disciplinate da apposito	
	regolamento secondo le modalità previste nei successivi articoli del presente statuto	
	sociale. La società per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si avvarrà di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo aziendale;	
	costituirà, altresì, fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e potenziamento	
	aziendale. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopraelencate nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria ed utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di	
	collocamento in società ed altri enti economici e non;	

	b) aderire ad associazioni riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà	
	conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;	
	c) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti	
	a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti, ed il credito;	
	d) Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	e) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di	
	attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E'	
	pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio sotto ogni forma;	
	f) Agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci	
	e gli altri lavoratori con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni di mutui o	
	partecipazioni;	
	g) Curare iniziative sociali, culturali, professionali mutualistiche, ricreative sportive sia	
	con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.	
	h) Organizzare e gestire corsi di formazione professionale per i propri soci e	
	dipendenti al fine di migliorare il perseguimento degli obiettivi della cooperativa e la	
	gestione dei propri servizi, nonchè quanto previsto dalla Legge Regionale 21/93 art.5.	
	La cooperativa potrà, in via secondaria e previo instaurazione di apposita contabilità	
	separata, espletare lavori utili al reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti	
	socialmente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma b, della legge 8.11.1991	
	n. 381 e dall'articolo 2, comma 6 della Legge Regione Puglia dell'1.09.1993, n. 21 e	
	loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.	

	A tale scopo la società si propone di acquisire, da privati e da pubbliche	
	amministrazioni, la esecuzione di lavori di:	
	1) pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali;	
	2) installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere e relative opere	
	connesse;	
	3) manutenzione ambientale e di beni culturali;	
	4) attività di artigianato;	
	5) rilegatura libri;	
	6) trasporti scolastici;	
	7) ristorazione collettiva (mense aziendali, mense scolastiche, ospedaliere e di ogni	
	altro genere);	
	8) gestione di pubblici esercizi (ristori, self-service, fast-food, ristoranti bar,	
	pasticceria, alberghi, ecc.), centri termali, stazioni balneari e montane per Enti	
	Pubblici e/o Privati: centri di gastronomia, caffetteria, centri di preparazione e	
	confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione per	
	Enti Pubblici e Privati;	
	9) preparazione e confezionamento di pasti e similari in locali propri e/o altrui;	
	10) preparazione di alimenti vari, precucinati, precotti, minestre preparate;	
	11) produzione di pasti precotti, precucinati caldi e freddi da asporto;	
	12) gestione parchi naturali e giardini;	
	13) gestione beni artistici, storici, monumentali ed archeologici;	
	14) gestione servizi museali e bibliotecari.	
	A tal fine la cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da	
	leggi regionali nazionali e comunitari.	
	Art. 5	

	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di	
	scambio mutualistico così come determinato nell'ambito delle attività sociali	
	individuate precedentemente.	
	In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo calcolati sul capitale sociale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né	
	successivamente al suo scioglimento;	
	d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale	
	ed i dividendi eventualmente maturati.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il	
	principio della parità di trattamento.	
	La Cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:	
	1) ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520,	
	comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza	
	sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio	
	risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed	
	all'oggetto sociale;	
	2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria	

	attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano	
	attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni	
	lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della	
	cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di	
	prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di	
	cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111	
	septies disp. att. c.c.)	
	Art. 6	
	Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e sue modifiche, i criteri e	
	le regole dello svolgimento dell'attività mutualistica da parte della cooperativa e dei	
	soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e	
	quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci	
	saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di	
	Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste	
	per le Assemblee straordinarie.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Art. 7	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.	
	I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o	
	alle diverse modalità di sua realizzazione, secondo le seguenti modalità:	
	a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi	
	natura o entità, in relazione alla tipologia di rapporto mutualistico di lavoro realizzato -;	

	b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini	
	di solidarietà;	
	c) soci sovventori - come previsti dalla Legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia	
	persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di	
	Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla legge;	
	d) soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale.	
	Possono infine essere soci cooperatori i cittadini di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della	
	capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge), che con la propria	
	attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono	
	essere soci anche Enti e persone giuridiche.	
	In nessun caso possono essere soci gli interdetti, i falliti riabilitati e coloro che	
	esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta in imprese concorrenti della	
	cooperativa. L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/1991. I soci volontari non possono superare la metà del numero	
	complessivo dei soci e devono essere iscritti in un apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3	
	c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla	
	formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali	
	prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o	
	di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza	

	diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, i	
	soci appartenenti alle categorie speciali che abbiano effettivamente maturato la	
	formazione dovuta o conseguito l'inserimento, vengono ammessi a godere dei diritti	
	spettanti agli altri soci cooperatori.	
	I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni	
	di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta, possono,	
	su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea	
	ordinaria. In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari anche persone	
	non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base alla diversa	
	categoria cui appartiene.	
	Art. 8	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di	
	Amministrazione nella quale sia indicato:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, professione e	
	codice fiscale;	
	b) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere che sarà	
	variabile tra un minimo di euro 25,00 ed il massimo fissato dalla legge;	
	c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ai regolamenti ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nel caso in cui trattasi di persona giuridica fa domanda di ammissione, sottoscritta	
	dal legale rappresentante, dovrà indicare:	
	a) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;	
	b) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a	

	rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;	
	c) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;	
	d) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;	
	e) l'impegno al versamento della quota di partecipazione sottoscritta e delle altre	
	somme fissate dal Consiglio di Amministrazione.	
	Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e	
	della delibera di cui al precedente punto b).	
	Art. 9	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di	
	Amministrazione e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto	
	all'interessato insieme alle motivazioni che l'hanno determinata.	
	In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere	
	all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	motivata del diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea delibera	
	inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.	
	In caso di reiezione della domanda, il richiedente potrà ripresentare la propria	
	domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la	
	non ammissione.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo	
	che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 10.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo	
	versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma a) dell'art. 21.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione annuale, informa l'assemblea	

	riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione;	
	b) al versamento delle quote di partecipazioni di cui all'art. 21 del presente Statuto;	
	c) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea o	
	dal Consiglio di Amministrazione;	
	d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale	
	nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;	
	e) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di	
	ammissione.	
	Art. 11	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente nonchè senza	
	espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello delle	
	cooperative, se soci cooperatori.	
	Art. 12	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, o per	
	scioglimento dell'Ente o della persona giuridica.	
	Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro rapporto ad esso	
	sottostante, compreso quello di lavoro.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e	
	determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di cedere la loro quota di partecipazione di capitale	

	sociale.	
	Art. 13	
	Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti circostanze:	
	a) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art. 7;	
	b) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività mutualistica di lavoro;	
	d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;	
	e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore;	
	f) per scioglimento della persona giuridica;	
	g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.	
	La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa in forma scritta per essere sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione.	
	Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci.	
	Il recesso non può mai essere parziale.	
	Art. 14	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art. 9 del presente statuto:	
	a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;	
	b) quando svolga un'attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo;	

	c) quando il medesimo si renda colpevole di inosservanza del presente Statuto, del	
	regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d) quando, senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito,	
	alle assemblee regolarmente convocate;	
	e) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;	
	f) quando non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura,	
	assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo carico un	
	motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili ad una	
	giusta causa o ad un giustificato motivo. Il regolamento interno può prevedere, anche	
	in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato	
	adempimento ai sensi del presente articolo;	
	g) quando abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia	
	o abbia superato il 65° anno di età e non abbia esercitato il recesso;	
	h) quando appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi	
	prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati;	
	i) quando, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o	
	fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;	
	j) nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, non determinati da causa di forza	
	maggiore.	
	Nei casi indicati nelle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a	
	mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo	
	solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga	
	inadempiente.	
	Art. 15	

	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 9, 13 e 14	
	devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere	
	all'Assemblea.	
	Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione	
	comporta l'accettazione della delibera.	
	Art.16	
	I soci deceduti, receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota di	
	partecipazione versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si	
	sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale e alle altre spettanze del socio, comprende anche il	
	rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e non sia stato destinato ad uno	
	dei fondi di riserva indivisibili della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuta entro i primi nove	
	mesi dell'esercizio sociale in corso ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso,	
	in caso diverso, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545-sexies la liquidazione può essere effettuata in più rate entro il termine massimo	
	di anni 5 (cinque).	
	Art. 17	
	In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della quota di	
	partecipazione versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato	
	dall'assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed	
	eventualmente rivalutata.	

	In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non	
	vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla domanda di	
	liquidazione dell'azione, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la	
	nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di	
	decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari	
	dei soci defunti saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,	
	alla riserva legale indivisibile.	
	Art. 18	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano	
	vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggono con la medesima.	
	Art. 19	
	La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.	
	2447-bis ss., c.c..	
	La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno specifico	
	affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 2447-decies, c.c..	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 20	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori,	
	dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore non inferiore ad Euro 25,00	

	né superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;	
	c) dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come	
	indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di	
	legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
	f) da ogni altra riserva.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte o delle quote nominative	
	possedute.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci durante la vita dell'ente, né	
	successivamente al suo scioglimento.	
	Art. 21	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 per le persone giuridiche, il nuovo socio può	
	versare a rate le quote sottoscritte con le seguenti modalità:	
	a) almeno il venti per cento (20%) all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio inadempiente, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione,	
	viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e trascorso un mese dalla	
	intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa.	
	Art. 22	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare	
	esplicita corrispondenza con quanto indicato nel regolamento interno. La retribuzione	
	e/o il compenso per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimi	

	previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura	
	associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato	
	discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali.	
	Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa,	
	possono essere distribuiti ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente	
	corrisposta, I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche	
	dell'esercizio di cui si approva il bilancio, derivanti dalle attività svolte con i soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti	
	termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.	
	Art. 23	
	Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad	
	altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Le quote dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il	
	diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono	
	gli altri soci, ordinari e sovventori.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO	
	Art. 24	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili come segue:	

	a) ai fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30%, mai divisibile tra i soci	
	sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;	
	b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) l'eventuale residuo può essere distribuito quali utili ai soci in proporzione alla quota	
	di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 5. La distribuzione di	
	dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il	
	complessivo indebitamento della società è maggiore di 0,25, ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies c.c. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la	
	totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto	
	alle lettere a) e b) del precedente comma.	
	RISTORNI	
	Art. 25	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli	
	amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla	
	quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine,	
	del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del	
	valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio cooperatore,	
	e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori	
	contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.	
	In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della	
	prestazione mutualistica dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo	
	dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha	
	conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i soci cooperatori. A tal fine, gli	
	amministratori devono riportare separatamente nel bilancio di esercizio i dati relativi	

	all'attività svolta con i soci cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	Non possono essere distribuite a titolo di ristorno le riserve accantonate negli esercizi	
	precedenti.	
	Nella ripartizione dei ristorni non devono essere osservati i limiti previsti dall'art. 2514	
	c.c.	
	La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente	
	statuto e dal regolamento mutualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea,	
	che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della	
	gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e	
	diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera	
	assembleare che eventualmente disponga circa la distribuzione dei ristorni medesimi.	
	Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la	
	ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato la partecipazione sociale,	
	ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al	
	socio medesimo o ai suoi eredi il ristorno.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con	
	le seguenti modalità alternative:	
	a) mediante attribuzione di una somma di denaro;	
	b) mediante emissione di nuove quote ordinarie, o aumento del valore nominale delle	
	quote esistenti, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso	
	possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile;	
	c) mediante emissione di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi. In caso	
	di assegnazione di strumenti finanziari partecipativi, attributivi della qualifica di socio	
	finanziatore, la somma complessivamente dovuta a titolo di ristorno dovrà	

	comprendere sia il valore nominale degli strumenti finanziari, sia le somme dovute a	
	titolo di sovrapprezzo; su detti strumenti finanziari è escluso ogni diritto di opzione.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei Sindaci, se nominati;	
	e) il Revisore contabile, se nominato.	
	ASSEMBLEA	
	Art. 27	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno	
	la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede	
	sociale, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa almeno dieci giorni	
	prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione	
	che può essere tenuta trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. In	
	mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che	

	l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni. Questo diritto non può esercitarsi che	
	una sola volta per lo stesso argomento.	
	I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa senza diritto di voto.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità	
	diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Art. 28	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui	
	dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato. In questi ultimi	
	casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il Bilancio;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci;	
	d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;	
	e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	f) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;	
	g) delibera sulla distribuzione di eventuali ristorni.	
	Se io richiedono speciali ragioni di carattere generale quali quelle inerenti	
	modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il	
	movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine	
	operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'assemblea che approva il	

	Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Art. 29	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della società	
	oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in	
	seconda convocazione, occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi	
	diritto al voto.	
	Art. 30	
	Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano o per dichiarazione.	
	Per le elezioni alle cariche sociali o quando trattasi di soci, si procederà	
	normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione	
	a scrutinio segreto.	
	Art. 31	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori e sovventori che risultino	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che non siano in mora nei versamenti	
	delle quote sottoscritte e che non appartengano a categorie speciali.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, tenuto	

	conto delle limitazioni previste per i soci sovventori.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea	
	possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali	
	dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun	
	socio non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente	
	delegato ed ha cinque voti. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	I voti dei soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non	
	possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art. 32	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua	
	assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le	
	deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal	
	segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e	
	deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Art. 33	
	Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2540 c.c. o nel caso in cui il Consiglio	
	di Amministrazione lo ritenga funzionale ad un miglior funzionamento della cooperativa	
	o alla attuazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., in	
	relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa, alla distanza	
	dalla sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la	
	massima partecipazione dei soci alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha	
	la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione di far precedere l'Assemblea	

	generale da Assemblee separate convocate nelle locali sedi, anche temporanee, di	
	attività sociale nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.	
	Per la convocazione delle assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti	
	formalità:	
	a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso	
	dell'Assemblea generale;	
	b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere	
	diverse per ognuna di esse, ma comunque, la data dell'ultima deve precedere di	
	almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;	
	c) anche per le Assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e	
	seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima;	
	d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea	
	separata e dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono	
	convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno	
	dell'Assemblea generale e per provvedere all'elezione dei delegati a tale ultima	
	Assemblea.	
	Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme	
	disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale.	
	Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, i propri delegati	
	all'Assemblea generale.	
	I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per	
	acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza,	
	di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.	
	Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita	
	dai delegati eletti nelle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il	

	numero dei voti attribuitogli, come risultante dal processo verbale della singola	
	Assemblea separata. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati	
	nominati nelle Assemblee separate, condiziona la validità dell'Assemblea generale in	
	prima e in seconda convocazione.	
	Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna	
	deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee	
	separate e risultanti da processi verbali delle Assemblee separate, i cui delegati siano	
	presenti nell'Assemblea generale.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 34	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a nove membri eletti	
	dall'assemblea fra i soci.	
	I soci sovventori o i mandatarî di persone giuridiche, possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita	
	da soci cooperatori.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi	
	e sono rieleggibili.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a	
	svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente	
	e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori oppure ad un	
	comitato esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	

	consiglieri o dal Collegio sindacale.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi anche a	
	mezzo telefax non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a	
	mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli	
	amministratori in carica. La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio	
	e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il	
	Presidente o il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante.	
	Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un	
	solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed	
	amministratori o il direttore, oppure loro parenti ed affini in terzo grado.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni	
	segrete, la parità importa la reiezione della proposta.	
	Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha un personale	
	interesse o si trova in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle	
	deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.	
	Art. 35	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	società e può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Spetta pertanto, tra	
	l'altro, al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;	

	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci;	
	d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri	
	vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie	
	facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni	
	e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire,	
	utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi	
	operazione di Banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le	
	garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare,	
	quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	f) concorrere a gare d'appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i	
	relativi contratti;	
	g) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si	
	rendessero necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, nonchè stipulare tutti	
	gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e	
	le retribuzioni;	
	i) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le	
	mansioni;	
	j) dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela, nonchè ad organismi consortili o ad altre società;	
	k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;	

	l) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;	
	m) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi dal	
	Movimento Cooperativo;	
	n) nominare al proprio interno l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 8.6.2001, n.	
	231;	
	o) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista	
	nell'art. 4 del presente statuto.	
	Art. 36	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Art. 37	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	La firma potrà essere abbinata con altre di altri consiglieri. Il potere di firma compete	
	disgiuntamente anche al Vice Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in	
	parte oltre che al Vice-presidente anche ad un altro consigliere, nonchè con procura	
	speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei ai Consiglio,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, verificato dal Consiglio di	
	Amministrazione con propria delibera, tutte le sue mansioni spettano al	
	Vice-presidente, il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e	
	Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	

Art. 38		
	Gli amministratori ed i sindaci se nominati, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono indicare specificamente, nelle relazioni previste dagli	
	articoli 2428 e 2429 c.c., o nella nota integrativa, in caso di applicazione dell'art.	
	2435-bis, comma 6, C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi mutualistici.	
COLLEGIO SINDACALE		
Art. 39		
	La nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria e viene effettuata nei casi	
	previsti dall'art. 2477, co. 2 e 3, c.c..	
	La nomina è inoltre obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari non	
	partecipativi.	
	I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono	
	nominare fino ad un terzo dei componenti effettivi dell'organo di controllo. Il Collegio	
	Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti eletti	
	dall'assemblea preferibilmente fra i non soci. L'assemblea nomina anche il Presidente	
	del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
Art. 40		
	Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. I sindaci possono in	
	ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	

	operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi	
	constatazione nell'apposito verbale.	
	Art. 41	
	Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due	
	riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del Collegio	
	sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta	
	dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del	
	proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle	
	assemblee e del Comitato Esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato	
	motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive	
	del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo decadono dall'ufficio.	
	Art. 42	
	Il revisore incaricato del controllo contabile deve verificare con periodicità almeno	
	trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale (se	
	esistente), la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle	
	scritture contabili dei fatti di gestione ed esprimerne un giudizio per mezzo di apposita	
	relazione. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il	
	corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, corrispondente a tre esercizi sociali.	
	Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio	
	sociale del proprio mandato ed è rieleggibile.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

Art. 43		
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più	
	liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del	
	capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.	
TITOLO VII		
DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 44		
	Oltre a quanto indicato al precedente art. 22 il regolamento interno deve disciplinare	
	l'organizzazione in tema della cooperativa, i rapporti tra soci e cooperativa, il	
	funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzionali attribuite ai soci	
	lavoratori della cooperativa.	
Art. 45		
	I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c., espressamente previsti nel presente	
	statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della	
	cooperativa.	
Art. 46		
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle	
	partecipazioni sociali rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la	
	conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a	
	mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto	
	nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione	
	costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui	

	sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di	
	procedura.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società,	
	che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonchè le	
	controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro	
	confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione	
	di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e	
	per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio	
	della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal	
	Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, il quale dovrà provvedere alla	
	nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui	
	il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,	
	dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via	
	rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa	
	motivata decisione dell'arbitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere	
	approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I	
	soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il	
	diritto di recesso.	
	Art. 47	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge	
	previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che	

35 di 35